



# Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Bergamo

Prot. n. 18 /2023 int.

Bergamo, 10 gennaio 2023

OGGETTO: Criteri per la disciplina transitoria della nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Procura della Repubblica di BERGAMO e per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

## Il Procuratore della Repubblica

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;

Richiamato l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Richiamato altresì l'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano così scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 0 per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 che prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dove possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che ANAC dovrà definire con apposite linee guida da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, con previsione che "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12";

Viste anche le Linee Guida ANAC n. 5, concernenti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Visto l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il quale precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Vista la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 648 del 18.7.2018, recante "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari", la quale - tra l'altro - prevede che:

- ai fini dell'iscrizione degli esperti, l'Albo è operativo dal 10.9.2018;

- ai fini dell'estrazione degli esperti l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte, a partire dal 15.1.2019 e che da tale data è superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016;

visto l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 55/2019, così come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, poi dall'art. 52, comma 1, lettera a) della legge n. 108 del 2021, che prevede il differimento dell'applicazione dell'art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 al 30 giugno 2023 e pertanto la sospensione fino a tale data dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo a gestione ANAC "fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

vista altresì la comunicazione dell'ANAC del 15 luglio 2019 in cui, considerata l'adozione del DL 32/2019 e successiva legge di conversione n. 55/2019, si deve ritenere conseguentemente sospesa "l'operatività dell'Albo", con riserva di rendere noti gli adempimenti, per chi ha chiesto l'iscrizione, in relazione alla tariffa versata e quindi alla sua restituzione, così come avvenuto con comunicato del Presidente del 20 settembre 2019;

considerata pertanto la necessità di approvare con valenza transitoria, fino alla data del 30.06.2023, le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; - di non particolare complessità effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione; come da Allegato A) al presente atto di cui diventa parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso e considerato

#### Delibera

1. di approvare i criteri a valenza transitoria delle regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici, come da Allegato A).
2. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore dalla data del presente atto e sarà applicabile sino al 30.06.2023, ossia fino all'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016.
3. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale di questa Procura della Repubblica.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Antonio Angelo Chiappani

CRITERI A VALENZA TRANSITORIA PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO BANDITE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO - ART. 216, COMMA 12, D.LGS. 18.4.2016, N. 50

#### Articolo 1 — Campo di applicazione

I presenti criteri generali si applicano alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente: - di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; - di non particolare complessità, effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione.

#### Articolo 2 — Validità temporale

I presenti criteri si applicano in via transitoria, dalla data del provvedimento di approvazione degli stessi e hanno efficacia fino al 30.06.2023, ossia fino alla operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dalla delibera del Consiglio dell'ANAC n. 648 del 18.7.2018, recante "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari".

#### Articolo 3 — Nomina della Commissione

La nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza del Procuratore della Repubblica, in qualità di titolare della stazione appaltante Procura della Repubblica di Bergamo, su richiesta del RUP, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", paragrafo 8.1, lettera d).

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente e di segretario verbalizzante e viene pubblicato sul sito internet istituzione di questa Procura della Repubblica.

#### Articolo 4 — Composizione della Commissione

La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

La Commissione, in base all'art. 216 comma 12, del D.Lgs. 50/2016, fino all'adozione e applicazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 D.Lgs. 50/16, può essere costituita integralmente da personale dipendente interno della Procura della Repubblica di Bergamo ovvero può essere costituita, anche integralmente, da uno o più membri esterni appartenenti al personale dipendente di altri uffici della Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione dei rispettivi capi ufficio o dirigenti.

Attesa la specificità dell'oggetto dell'appalto, che presuppone particolari competenze, la commissione può essere costituita da un membro esperto esterno all'amministrazione individuato dalla stazione appaltante.

Ad uno dei componenti la Commissione vengono anche assegnate le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti sono così individuati:

- a) il presidente: tra i magistrati;
- b) i commissari diversi dal presidente e il segretario verbalizzante: tra il personale amministrativo tra il personale appartenente alla Polizia Giudiziaria e tra il personale esperto appartenente ad altro ufficio di questa amministrazione.

#### Articolo 5 — Selezione e requisiti dei componenti

I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, per la qualifica ricoperta o per le competenze già note a questa Procura della Repubblica, e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo.

I componenti della Commissione giudicatrice sono selezionati dal Procuratore della Repubblica, competente anche alla stipula del relativo contratto di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione, compatibilmente con la presenza in servizio di personale con qualifica idonea.

Per l'assunzione dell'incarico è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, prima della costituzione formale della Commissione.

#### Articolo 6— Ambito di attività della Commissione

Nella prima seduta pubblica, (ed eventualmente anche in sedute successive), presso la Sede della Procura della Repubblica di Bergamo il RUP della Stazione Appaltante, congiuntamente alla Commissione Giudicatrice, provvederà, tramite l'esecuzione degli step proposti dalla piattaforma MEPA allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e all'esame della documentazione presentata dagli operatori economici partecipanti ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara mediante l'apertura della busta telematica "Documentazione amministrativa provvedendo all'applicazione dell'art. 83, c. 9, (soccorso istruttorio) ove ricorresse la necessità.

Il RUP, successivamente, procederà all'apertura dei plichi telematici relativi all'offerta tecnica degli operatori economici ammessi, ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei concorrenti saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice ha la competenza per le successive fasi di gara, relative all'esame e alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Essa svolge la propria attività come segue:

- in seduta pubblica: per la verifica del contenuto e completezza della documentazione tecnica pervenuta,
- in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo procedimento sino all'ammissione (o esclusione) delle offerte alla fase successiva, con assegnazione discrezionale del punteggio tecnico;
- in seduta pubblica, con l'ausilio del RUP nell'utilizzo della piattaforma MEPA: per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e per la verifica della loro regolarità formale;

- in una o più sedute riservate: per le eventuali valutazioni sulla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

#### Articolo 7 - Forme di pubblicità

Al fine di garantire la trasparenza la composizione della Commissione giudicatrice a norma dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/16 è pubblicata e sul sito della Procura della Repubblica di Bergamo.